

Permesso di costruire in sanatoria e Normativa antisismica: nuovo intervento della Cassazione

17/05/2019



Il conseguimento del **permesso di costruire in sanatoria** comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ma non di quelli previsti dalla **normativa antisismica** e sulle **opere di conglomerato cementizio**.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la **Sentenza 7 maggio 2019, n. 19221** con la quale ha rigettato il ricorso presentato avverso una sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente per il reato di abuso edilizio previsto

dagli articoli 64, 65, 71, 72, 93 e 95 del **DPR n. 380/2001** (c.d. *Testo Unico Edilizia*).

In particolare, il Tribunale di primo grado aveva condannato l'attuale ricorrente per i suddetti reati, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del Testo Unico Edilizia perché estinto per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria. In appello, il ricorrente ha fatto presente che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/2001 implicherebbe l'estinzione di tutti i reati essendo stata verificata la doppia conformità urbanistica.

Gli ermellini, rigettando il ricorso, hanno confermato che sull'argomento esiste ormai una pacifica giurisprudenza che in tema di reati edilizi afferma che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio. Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto al principio ora evocato, correttamente limitando gli effetti del rilascio del permesso in sanatoria al solo reato edilizio, con esclusione degli ulteriori reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 93 e 95 del DPR n. 380/2001.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza Corte di Cassazione 7 maggio 2019, n. 19221